



Start-up Outdoor Camp

La tassazione dei diversi soggetti passivi

Relazione del Dr. Luca De Stefani
info@studiodestefani.com

Studio De Stefani

Il modello Unico Persone fisiche

- 1) + **Reddito fondiario** ↔ dei terreni
 ↙ ↘
 dei fabbricati dominicale
 agrario
- 2) + **Redditi di capitale**
- 3) + **Redditi di lavoro dipendente**
- 4) + **Redditi di lavoro autonomo**
- 5) + **Redditi d'impresa**
- 6) + **Redditi diversi**

SCAGLIONI IRPEF			%
Oltre -	fino a 15.000		23%
Oltre 15.000	fino a 28.000		27%
Oltre 28.000	fino a 55.000		38%
Oltre 55.000	fino a 75.000		41%
Oltre 75.000			43%

↓
= **Reddito complessivo**
- Oneri deducibili ←
= **Imponibile Irpef**

↓
= **IRPEF lorda**
- Oneri detraibili (19%, 36% e 55%)
- Ritenute d'acconto
= **IRPEF netta da pagare**

- ✓ **Contributi consorzi bonifica**;
- ✓ **SSN assicurazione auto** (solo per la parte che supera i 40 euro);
- ✓ **Forme pensionistiche complementari**: fondi pensione negoziali o chiusi, fondi aperti e piani individuali previdenziali < 5.164,57;
- ✓ **Contributi**: Inps commercianti, artigiani o gestione separ. + soggettivo profess.

Detraibile il 19% di:

- ✓ **Spese mediche** > 129,11 €;
- ✓ **Assicurazione sugli infortuni** < 630 € (230 dal 2014);
- ✓ **Interessi mutuo ipotecario x acquisto** (< 4.000,00) o costruz./ristrutt. (< 2.582,28) prima casa;
- ✓ **Tasse per istruzione** secondaria (medie e superiori) e universitaria (anche master e dottorati di ricerca);
- ✓ **Spese veterinarie** > 129,11, < 387,34;
- ✓ **Spese funebri** < 1.549,37;
- ✓ **Rette per asili nido** < 632 per ogni figlio.

Studio De Stefani

Il calendario delle detrazioni

	Fino al 25.06.2012	Dal 26.06.2012 al 5.06.2013	Dal 6.06.2013 al 31.12.2014	Dal 1.01.2015 al 31.12.2015	Dal 1.01.2016
«Ristrutturazioni» (36-50-40%)	36%	50%	40%	36%	
Mobili e grandi elettrodomestici	No	50%	Stop		
Risparmio energetico qualificato (55-65-50%)	55%	65%	50%	Stop. Solo il 36%	

$65\% + 27,5\% + 3,5\% = 96,36\%$

Studio De Stefani

Società di persone

CARATTERISTICA	S.N.C. (società in nome collettivo)	S.A.S. (società in accomandita semplice)
POSIZIONE DEI SOCI	Responsabilità illimitata	Accomandatari: responsabilità illimitata Accomandanti: responsabilità limitata al capitale investito
CAPITALE MINIMO	Non previsto	Non previsto
AMMINISTRATORI E DURATA DELLA CARICA	Soci A tempo indeterminato	Solo i soci accomandatari A tempo indeterminato
ORGANO DI CONTROLLO	Non previsto	Non previsto
ASSEMBLEE E MAGGIORANZE	Non prevista	Non prevista
OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO	No	No
POSSIBILITA' DI EMETTERE OBBLIGAZIONI	No	No

Studio De Stefani

Fallimento dell'imprenditore commerciale

Imprend. ind., soci di Snc e accomandatario di Sas/Sapa

(articolo 1, comma 2, Regio decreto 16.03.1942, n. 267)

“Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.”

Attivo patrimoniale	=<	300.000
Ricavi lordi	=<	200.000
Debiti	=<	500.000

Studio De Stefani

Società di capitali

CARATTERISTICA	S.R.L. (società a resp. limitata)	S.P.A. (società per azioni)
POSIZIONE DEI SOCI	Responsabilità limitata (al capitale investito)	Responsabilità limitata (al capitale investito)
CAPITALE	1) <u>10.000 euro</u> (il 25% del CS in denaro non più c/c vincolato, ma agli amministratori); 2) Dal 23.08.2013 anche da <u>1 a 10.000 euro</u> : ma solo in denaro e versato subito tutto agli amministratori. Utili: almeno 1/5 a riserva legale, fino a 10.000, unitamente al C.S.. Usata solo x imputazione a CS o copert. perdite.	€ 50.000 (subito il 25% del CS in denaro)
AMMINISTRATORI E DURATA DELLA CARICA	Soci o non soci A tempo indeterminato	Soci o non soci Tre anni, rieleggibili
ORGANO DI CONTROLLO	Oltre certi limiti di attivo, fatturato e dipendenti: revisore unico	Collegio sindacale
ASSEMBLEE di prima convocazione	Non previsto quorum Ordinaria: magg. del C.S. Straordinaria: almeno 2/3 C.S.	Quorum: almeno 1/2 del C.S. Ordinaria: magg. dei pres. Straordinaria: + 1/2 del C.S.
ASSEMBLEE di seconda convocazione	Non previsto quorum Ordinaria: magg. del C.S. Straordinaria: almeno 2/3 C.S.	Quorum: qualunque % C.S. Ordinaria: magg. dei pres. Straordinaria: + 1/3 del C.S.
OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO	Sì	Sì
POSSIBILITÀ DI EMETTERE OBBLIGAZIONI	No	Sì

Società di capitali

CARATTERISTICA

S.A.P.A.

(società in accomandita per azioni)

POSIZIONE DEI SOCI	Accomandatari: responsabilità illimitata Accomandanti: limitata al capitale
CAPITALE MINIMO	€ 50.000
AMMINISTRATORI E DURATA DELLA CARICA	Solo soci accomandatari A tempo indeterminato
ORGANO DI CONTROLLO	Collegio sindacale
ASSEMBLEE di prima convocazione e maggioranze	Quorum: almeno ½ del C.S. Ordinaria: magg. dei presenti Straordinaria: + ½ del C.S., + tutti gli accomandatari
ASSEMBLEE di seconda convocazione e maggioranze	Quorum: qualunque % C.S. Ordinaria: magg. dei presenti Straordinaria: + 1/3 del C.S., + tutti gli accomandatari
OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO	Si
POSSIBILITA' DI EMETTERE OBBLIGAZIONI	Si

Studio De Stefani

Società di capitali

Anche la forma di Srls

Denominazione libera

Tipo società	Srl semplificata: «Srls» (art. 2463-bis, C.C.)	Start-up innovativa Società di capitali (anche coop) o soc. UE (art. 25-32, DL 18.10.2012, n. 179, in vigore dal 20.10.2012)
Soci <small>Ad es.: solo Cda e no diritti particolari.</small>	Solo PF (anche uninominale), anche durante la vita della società.	Normale
Atto costitutivo	Modello standard <u>inderogabile</u> (DM Giust. 23.06.2012, n. 138)	Normale
Capitale sociale	<u>da 1 a 9.999,99 euro</u> ; ma solo in denaro e versato subito tutto agli amministratori (non in c/c vincolato)	Normale: 1) <u>10.000 euro</u> (il 25% del CS in denaro non più c/c vincolato, ma agli amministratori); 2) Dal 23.08.2013 anche <u>da 1 a 10.000 euro</u> ; ma solo in denaro e versato subito tutto agli amministratori. Utile: almeno 1/5 a riserva legale, fino a 10.000, unitamente al C.S.. Usata solo x imputazione a CS o copert. perdite.
Amministratori	Normale	Normale

Imposta di registro	168 euro	168 euro
Diritto annuale Cciaa	200 euro (210 in Sardegna)	No ai tipici 200 euro (210 in Sardegna) (solo x start-up)
Vidimazione dei libri	309,87 euro + 14,62 euro x ogni 100 pg.	309,87 euro + 14,62 euro x ogni 100 pagine
Imposta di bollo per iscr. dell'atto constit. al reg. impr.	No ai tipici 156 euro	No ai tipici 156 euro (solo x start-up)
Diritti segreteria x iscriz. al registro imprese	No ai tipici 90 euro	No ai tipici 90 euro (solo x start-up)
Onorari notarili	No	Si

Studio De Stefani



Start-up Outdoor Camp

Le Start-up innovative

Relazione del Dr. Luca De Stefani
info@studiodestefani.com

Studio De Stefani

Start-up innovativa: requisiti, tutti:

Art. 25, c.2, DL
18.10.2012, n. 179

Società di capitali italiana (anche cooperativa) o una Società Europea residente in Italia (art. 73, Tuir), non quotate, con:

- **non più necessario che maggioranza CS x i primi 24 mesi: PF**

Non dall'iscrizione nella sezione speciale (che è il momento iniziale delle agevolazioni, tranne che per le norme sul lavoro), ma dalla data in cui l'atto costitutivo è iscritto dal Notaio presso la sezione ordinaria.

Dal
20.10.2012

- **costituita e svolge attività d'impresa da non più di 48 mesi;**

X quelle già costituite al 19.12.2012 (risposta del ministero dello Sviluppo economico a Infocamere 12.02.2013): possibilità di iscrizione nella sezione speciale, con dichiarazione di ok requisiti (tutti) al 19.12.2012. E' inderogabile il termine x possedere i requisiti al 19.12.2012 e x la durata massima di 48 mesi (decorrente dal 19.12.2012).

- **valore produzione non > a 5 mio euro (dal «secondo anno di attività»);**

X società costituita nel 2013, con primo esercizio sociale chiuso il 31.12.2013, la fine del «secondo anno di attività» si ha a metà del 2015 → verifica nel bilancio 2015, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015 (Assonime 06.05.2013, n. 11).

Studio De Stefani

Start-up innovativa: requisiti, tutti:

Art. 25, c.2, DL
18.10.2012, n. 179

Società di capitali italiana (anche cooperativa) o una Società Europea residente in Italia (art. 73, Tuir), non quotate, con:

“Tendenzialmente ogni campo dell'attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica”, quindi, OK anche se operano in settori “tecnologicamente maturi” (Assonime 06.05.2013, n. 11).

- **oggetto soc. «esclusivo o preval.»: sviluppo e commercializz. «prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico»;**

“Ogni attività economica da cui possa discendere l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli” (Assonime 06.05.2013, n. 11).

- **«non distribuisce, e non ha distribuito, utili» della sua costituzione;**

- **sede principale affari e interessi in Italia;**

OK: se in Ita ci sono gli «organi di amministrazione e di gestione, dove vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali e amministrative» (Assonime 06.05.2013, n. 11).

- **non costituita da fusione, scissione o cess. d'az. o ramo d'az..**

E' vietata anche la nascita per trasformazione, in quanto vi è continuità dell'impresa (Assonime 06.05.2013, n. 11).

Vanno iscritte in “apposita sezione speciale del registro delle imprese” per “poter beneficiare della disciplina”.
X l'iscrizione, la sussistenza dei requisiti (tutti) va “attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese” (art. 25, c. 8-9, DL 18.10.12, n. 179).

Studio De Stefani

Start-up innovativa: requisiti, almeno 1:

Art. 25, c.2, DL
18.10.12, n. 179

1. **Spese R&S almeno 15% del > tra valore e costo produzione**
2. **Dip./coll.: 1/3 dottorato o laurea + ric. 3 a. ovvero 2/3 laurea**
3. **Titolare, depositaria o licenziataria almeno 1 «privativa ind.»**

Voce A e B del CE

1. **Spese R&S almeno 15% del > tra valore e costo produzione**

- No spese x acquisto immobili.

«Descritte in nota integrativa».
X società già cost. e al 1° anno → dichiaraz. del legale rappr.

- Si quelle dell'OIC 24:

Dubbi x ric. di base (che va a CE) (Ass. 06.05.2013, n. 11).
OK x R&S capitalizzabile

- **ricerca di base:** studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma sono di utilità generica per l'impresa;
- **ricerca applicata e sviluppo:** studi, esperimenti, indagini e ricerche con le connesse applicaz. che si riferiscono direttam. ad uno specifico progetto.

- Si spese x «sviluppo precompetitivo e competitivo»: quali «sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso».

Studio De Stefani

Start-up innovativa: requisiti, almeno 1:

Art. 25, c.2, DL
18.10.12, n. 179

1. Spese R&S almeno 15% del > tra valore e costo produzione
2. Dip./coll.: 1/3 dottorato o laurea + ric. 3 a. ovvero 2/3 laurea
3. Titolare, depositaria o licenziataria almeno 1 «privativa ind.»

Per la norma, no gli amministratori. Assonime 06.05.2013, n. 11: «la norma tuttavia non tiene conto della realtà fattuale delle start up innovative», anche se la loro inclusione «sembra più coerente con la realtà di queste imprese e conforme allo spirito della legge ritenere che il parametro quantitativo della forza lavoro qualificata possa prendere in considerazione anche le figure degli amministratori».

2. impiego come «dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo»:

almeno 1/3 forza lavoro: con

- dottorato ricerca (anche in corso) in Ita o estero, oppure
- laurea + attività di ricerca certificata in istituti ricerca pubblici o privati, in Ita o estero, da almeno 3 anni.

ovvero

almeno 2/3 forza lavoro: «laurea magistrale», ai sensi dell'articolo 3, decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270.

Studio De Stefani

Start-up innovativa: requisiti, almeno 1:

Art. 25, c.2, DL
18.10.12, n. 179

1. Spese R&S almeno 15% del > tra valore e costo produzione
2. Dip./coll.: 1/3 dottorato o laurea + ric. 3 a. ovvero 2/3 laurea
3. Titolare, depositaria o licenziataria almeno 1 «privativa ind.»

3. Titolare, depositaria o licenziataria almeno 1 «privativa ind.»
(brevetto) relativa ad una invenzione industriale, invenzione biotecnologica, topografia di prodotto a semiconduttori, nuova varietà vegetale, direttamente collegate a oggetto sociale e attività svolta.

ovvero

«titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore».

In Ita, i software non sono brevettabili e si applica la tutela del diritto di autore.
X Assonime 06.05.2013, n. 11 → può valere per le start-up inn. l'iscrizione del programma nell'apposito registro Siae.

Studio De Stefani

La start-up innovativa: a vocazione sociale

Se operano in via esclusiva nei settori indicati all'art. 2, c. 1, D.Lgs. 24.03.06, n. 155:

- a) **assistenza sociale**, ai sensi Legge 8.11.2000, n. 328 (Legge quadro x la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- b) **assistenza sanitaria**, x l'erogaz. delle prestaz. del dpcm 29.11.2001 (Definiz. livelli essenziali di assist.);
- c) **assistenza socio-sanitaria**, ai sensi dpcm 14.02.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»);
- d) **educazione, istruzione e formazione**, ai sensi Legge 28.03.2003, n. 53 (Norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale);
- e) **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**, ai sensi Legge 15.12.2004, n. 308);
- f) **valorizzazione del patrimonio culturale**, ai sensi D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- g) **turismo sociale**, di cui all'art. 7, c. 10, Legge 29.03.2001, n. 135 (legislazione nazionale del turismo);
- h) **formazione universitaria e post-universitaria;**
- i) **ricerca ed erogazione di servizi culturali;**
- j) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- k) **servizi strumentali alle imprese sociali**, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

Studio De Stefani

La start-up innovativa: incentivi all'investimento

No se si investe in incubatori

Art. 29, DL 18.10.2012, n. 179

➤ Detrazione Irpef del 19% o

25%

Ok anche agli investitori società di persone, che trasferiranno la detrazione Irpef ai propri soci, in base alle % di divisione degli utili.

➤ Deduz. da reddito Ires del 20%

27%

I due incentivi non rilevano ai fini Irap (Assonime 06.05.2013, n. 11)

Se a vocazione sociale o esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico

Denaro, no natura (beni, aziende)

➤ delle "somme investite" nel "capitale sociale",

Anche versamento del sopraprezzo az. o quote

➤ direttamente o tramite

- organismi di investim. collettivo del risparmio o
- altre società che investano preval. in start-up inn..

Per Assonime 06.05.2013, n. 11, applicando la prassi (circ. 21.12.2009, n. 53/E, par. 2.1) x il bonus capitalizzazione (art. 5, c. 3-ter, DL 01.07.2009, n. 78), dove la norma (come le start-up) parlava solo di "aumenti di capitale di soc. di cap. o di pers.", si potevano considerare anche versamenti a fondo perduto, in c/capitale (c/aum. di cap. o in c/futuro aum. capit., rinunce di finanziamento soci.

Studio De Stefani

La start-up innovativa: incentivi all'investimento

- Incentivo Irpef o Ires per il 2013, 2014, 2015 e 2016.

Incentivi nell'anno dell'investim.: princ. di cassa.

- Importo max investimento "in ciascun periodo d'imposta":

- per l'Irpef: 500.000 euro;
- per l'Ires: 1.800.000 euro.

Agevolati "solo i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l'investimento non possiedono" partecipazioni superiori al 30% (DM 30.01.2014).

- X Irpef, l'investimento non detratto, per incapacienza, può essere detratto nei 3 periodi d'imposta successivi (non oltre).

X Ires, la deduzione può portare a perdite fiscali riportabili, con le consuete regole (illimitatamente, ma deducibili, x anno, fino all'80% del reddito d'impresa, x i soggetti Ires)

- Cessione (anche parziale) dell'invest. < 2 anni ➔ decadenza:

- restituzione della detrazione Irpef, con interessi legali;
- tassazione della deduzione, con interessi legali (x sogg. Ires).

Si ritiene anche x l'eventuale restituzione del CS o della riserva di capit.

- Attuazione: autorizzazione Ue (no aiuti di Stato) decisione del 5.12.2013, n. C(2013) 8827 final + DM Economia 30.01.2014, entrato in vigore il 21.03.2014 (cioè 17 mesi dopo la norma).

Studio De Stefani

La start-up innovativa: incentivi all'investimento

Esempio

Investimento di una PF:

Anno	Versamento a C.S.	Detrazione Irpef 19%
2013	500.000	95.000
2014	200.000	38.000
2015	<u>300.000</u>	<u>57.000</u>
	<u>1.000.000</u>	<u>190.000</u>



25%, se:
- a vocazione sociale o
- esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico

Ho già un «Roe personale» del 19% solo per 1 anno (cassa)

Investimento di una SC:

$1.000.000 \times 20\% \times 27,5\% = 55.000$ euro di minore Ires della SC

Ires ridotta del 5,5% dell'investimento ($20\% \times 27,5\%$) o del 7,43% ($27\% \times 27,5\%$), se a vocazione sociale o esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Studio De Stefani

La start-up innovativa: remuneraz. con strum. fin.

2013, 2014, 2015, 2016

Anche x incubatori

Art. 27, DL 18.10.2012, n. 179

No tax su fringe benefit x assegnazioni gratuite o agevolate a dip.

(anche TD o PT), **co.co.pro. o ammin., di quote, azioni o strum. finanz.**

A differenza dei piani di azionariato diffuso:

di cui all'art. 51, c. 2, lett. g, Tuir: non tassato «il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti x un imp. non > compless. nel per. d'imp. a 2.065,83 euro, a cond. che non siano riacquistate dalla soc. emittente o dal dat. di lav. o cmq. cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percez.»

➤ **No limite di esenzione di 2.065,83 euro,**
ma x start-up esente anche oltre.

➤ **No obbligo di offerta «alla generalità dei dipendenti»** ovvero «a categorie di dipendenti, ricomprendendo in tale ultimo concetto non solo le categorie civilistiche (dirigenti, quadri, operai ecc.), ma anche i dipendenti di un certo tipo o che svolgono le medesime mansioni (turnisti, expatriates ...)» (ris. 04.12.2012, n. 103/E),

ma x start-up anche solo x determinati lavoratori.

➤ **No divieto di cessione a terzi entro 3 anni,**
ma x start-up solo divieto di riacquisto dalla start-up, incubatore o gruppo (→ ok la cessione a terzi, anche subito dopo l'assegnazione).

Se riacquisto, come per le cessioni entro 3 anni nei piani di azionariato diffusi, si tassa come:

- redd. di lav. dip.-amm., il valore al momento dell'assegnaz. (non «della cessione», rel. al decreto), che era stato esentato;
- reddito diverso, la plusvalenza (diff. tra corrispettivo ricevuto e valore all'assegnazione) (se diff. neg. → minusvalenza).

La start-up innovativa: gestione della crisi: perdite

In generale, se «capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite»

→ assemblea «senza indugio»

Se «entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3»

→ assemblea x «riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate»

(articolo 2446 e per Srl 2482-bis)

Per le start-up innovative

Il termine per diminuire la perdita «è posticipato al secondo esercizio successivo» (Art. 26, c. 1, decreto legge n. 179/2012).

In generale, se, «per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al disotto del minimo» → assemblea «senza indugio» (articolo 2447 e per Srl 2482-ter) per deliberare riduzione CS e contemporaneo aumento al minimo, trasformazione o liquidazione.

Per le start-up innovative

Si «può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo» (Art. 26, c. 1, decreto legge n. 179/2012).

La start-up innovativa: gestione della crisi

Se ok i requisiti delle start-up innovative (compreso 48 mesi):

- **Non soggette alle classiche procedure concorsuali** (fallimento, liquidazione coatta amministr., concordato preventivo, amministr. straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- **Soggette solo agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, del capo II, Legge 27.01.2012, n. 3;**
- **dopo 12 mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della suddetta liquidazione** (articolo 14-quinquies, Legge 27 gennaio 2012, n. 3), **i dati dei soci non sono più accessibili al pubblico, ma accesso “esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza”.**

Solo x i soci, non per i dati della società assoggettata alla procedura.

Studio De Stefani



Start-up Outdoor Camp

ACE

Relazione del Dr. Luca De Stefani
info@studiodestefani.com

Studio De Stefani

Ace: ambito soggettivo

Art. 1, DL n. 201/2011

➤ **società di capitali ed enti residenti in Italia:**

1. spa, sapa, srl, cooperative, mutue assicuratrici;
2. enti pubblici e privati e trust (con ogg. pr. att. comm.);

Aiuto alla Crescita Economica, ispirata al modello noto in letteratura come Allowance for Corporate Equity

➤ **stabili organizzazioni in Italia di società ed enti** (art. 73, c. 1, lett. d), Tuir);

➤ **ditte individuali, snc e sas in contabilità ordinaria.**

Cioè, enti pubblici e privati e trust, con e senza personalità giur., non res. in Italia

L'Ace opera con modalità differenziate per i soggetti IRES e per le ditte individuali/società di persone.

Sono esclusi:

- **enti non commerciali**
- **professionisti**
- **società in fallimento, liquidazione coatta o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.**
- **esercenti prevalentemente attività per le quali è stata esercitata l'opzione dell'articolo 155, Tuir (Tonnage Tax).**

Possano usufruire dell'ACE:
- società in liquidazione volontaria
- imprese in concordato preventivo

Studio De Stefani

Ace: per i soggetti IRES


Art. 1, DL n. 201/2011

4% x 2014, 4,5% x 2015, 4,75% x 2016.

Al netto delle perdite pregresse.

Deduco il 3% dell'aumento netto del patrimonio netto, rispetto a quello del 31.12.2010.

Confronto tra PN di bilancio al 31.12.2010 e al 31.12.XX, senza tener conto del relativo utile d'esercizio



Se deduz. ACE > reddito ⇒ deduco anni success. (senza limiti temp. e quantit.).



Studio De Stefani

Ace: per i soggetti IRES

Incrementi del capitale proprio

➤ Conferimenti in denaro:

La variazione in aumento del C.P. va raggugliata alla durata del periodo d'imposta, se quest'ultima è < 0 > a 1 anno.

Anche se destinati a ripianare le perdite (relazione illustrativa D.M. 14.03.2012)

1. x aumento o ricostituzione del capitale sociale;
2. x sopraprezzo azioni o quote;
3. a fondo perduto o in conto capitale (no obbligo di restituzione);
4. in conto aumento di capitale;
5. in conto futuro aumento di capitale;

X aumenti di capitale sociale già deliberati, ma non ancora iscritti nel registro delle imprese (articolo 2444, Codice Civile). Essendo destinati "ad uno scopo ben preciso, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i dettami di legge, i soci hanno diritto alla loro restituzione" (OIC 28).

Versamenti effettuati anticipatamente, in previsione di un futuro aumento del capitale sociale. Se l'aumento non viene eseguito entro il termine prefissato dall'assemblea o da altro documento che ha stabilito il versamento, sono restituibili al socio, non avendo la società alcun titolo a trattenerli (Cassazione 14.12.1998, n. 12539)

Studio De Stefani

Ace: per i soggetti IRES

Incrementi del capitale proprio

6. x rinuncia del socio alla restituzione dei crediti (finanziamenti soci fruttiferi o infruttiferi);
7. x compensazione dei crediti con sottoscriz. nv az. o quote;
8. x conversione in azioni di obbligazioni (rel. illustr. al DM 14.02.2012).
9. x gli interessi di conguaglio x sottoscriz. nv. azioni o quote;

Dovrà essere chiarito se è necessaria la data certa.

Conferimenti in natura: no incrementi del capitale proprio.

Studio De Stefani

Ace: per i soggetti IRES

Incrementi del capitale proprio

➤ **Gli utili accantonati a riserva:**

«a prescindere dall'accantonamento a riserva» (ad esempio, «utili portati a nuovo o quelli destinati direttamente a copertura perdite» (rel. ill. al DM 14.02.2012).

1. **legale;**

2. **statutaria;**

3. **facoltativa;**

Esclusi gli utili destinati a riserve non disponibili:

A. utili diversi da quelli realmente conseguiti (ex art. 2433 c.c.), cioè derivanti da valutazione, come, ad esempio:

- riserva da valutazione partecipazioni con il metodo del P.N.(art. 2426, c. 1, n.4, c.c.);
- riserva da utili su cambi (art. 2426, n. 8-bis, c.c.) da attività e passività in valuta;
- riserva per rivalutazioni volontarie dei beni;
- riserve ex articolo 6, D.Lgs. N. 38/2005 (per le società che applicano gli IAS/IFRS);

B. utili realmente conseguiti che, per disposizione di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili per l'aumento del capitale sociale o la copertura delle perdite.

4. **indivisibile per le coop e loro consorzi** (articolo 12, Legge n. 904/77);

5. **in sospens. d'imposta x le reti d'impresa** (art. 42, c. 2-quater, DL n. 78/2010).

L'utile al 31.12.2010 rileva come incremento nel 2011, se accantonato "a riserva" nel 2011.

Studio De Stefani

Ace: per i soggetti IRES

Incrementi del capitale proprio

Incremento del capitale proprio	Rilevanza ai fini ACE
<u>Conferimento in denaro</u>	Dalla data di <u>versamento</u>
<u>Rinuncia ai crediti</u>	Dalla data dell' <u>atto di rinuncia</u>
<u>Compensazione</u> dei crediti per sottoscrizione dell'aumento del C.S.	Dalla data in cui ha effettuato la compensazione
<u>Accantonamento di utili</u>	Dall' <u>inizio dell'esercizio</u> in cui le relative <u>riserve si sono formate</u> , ossia dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è adottata la delibera di destinazione dell'utile a riserva

Nell'esercizio successivo al conferimento di denaro o all'accantonamento di utili a riserva, questi rilevano per l'intero ammontare.

Studio De Stefani

Ace: per i soggetti IRES

Decrementi del capitale proprio

➤ **Riduzioni del PN** con attribuz., a qualsiasi titolo, ai soci di riserve di:

1. **utili:** ad esempio, distribuzione di dividendi ai soci;
2. **capitale:** distrib. (rare) di vers. a f.do perduto o in c/capit.

Decremento del capitale proprio	Rilevanza ai fini ACE
Riduzione di patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci/partecipanti	Dall' <u>inizio dell'esercizio</u> in cui si è verificata, a differenza degli incrementi.

Non sono decrementi del capitale proprio:


- **riduzioni del PN x perdite;**
- **distribuzione dell'utile dell'esercizio** (non è un increm., non essendo acc. a riserva);
- **decrementi conseguiti a fusione o scissione.**

Studio De Stefani

Ace: per i soggetti IRES

Limiti del patrimonio netto

Variazione CP (incrementi – decrementi) no > PN del bilancio,
senza le riserve per acquisto di azioni proprie



Studio De Stefani

Ace: per i soggetti IRPEF

Se in contabilità ordinaria sono agevolate anche le:

- imprese individuali (anche familiari);
- società di persone (snc, sas), in capo ai soci.

- **Rileva tutto il patrimonio netto del bilancio al 31.12** (al netto dei prelevamenti dall'imprenditore o dei soci):
 - anche se **formato prima del 2011**;
 - anche se **formato con apporti in natura**.

- La deduzione Ace **va sommata** al reddito dell'**impr. ind.**, del **socio di società di persone e Srl trasparente**, per individuare:
 - lo scaglione dell'**aliquota Irpef** applicabile;
 - le detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione.

- La deduzione Ace **va sommata** al reddito dell'**impr. ind.**, del **socio di società di persone e Srl trasparente e non**, per calcolare l'**Inps commercianti o artigiani** (circolare Inps 27.06.2012, n. 90).

Imposte dirette

Imposte dirette per i diversi soggetti passivi

Società di capitali			Società di persone			Impresa individ. (familiare o coniugale)
Spa	Sapa	Srl	Sas	Snc	Ss (agricola)	
Irap 3,5%					Irap 1,5%	Irap 3,5%
			Trasparenza: Irpef progressiva ai soci e distribuzione neutra			Irpef progr.
Ires proporz. del 27,5%, se distribuisco tassazione soci: 26% o Irpef sul 49,72%						
			Opzione x traspar.: Irpef ai soci e distrib. neutra			

SCAGLIONI IRPEF				%
Oltre -	fino a 15.000			23%
Oltre 15.000	fino a 28.000			27%
Oltre 28.000	fino a 55.000			38%
Oltre 55.000	fino a 75.000			41%
Oltre 75.000				43%

Studio De Stefani

	<h3>Società di capitali: utili a PF</h3> <p>a socio: persona fisica (non imprenditore)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>20% per i dividendi incassati fino al 30.06.2014. Irrilevante al data della delibera di distribuzione.</p> </div> <h4>Dividendi da partecipazioni <u>non qualificate</u></h4> <p>(onere del socio di attestazione del requisito)</p> <p><= 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria <u>ovvero</u> <= al 25% del capitale o del patrimonio sociale.</p> <p>Limiti ridotti rispettivamente al 2% <u>ovvero</u> al 5% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati.</p> <p>E' sufficiente che sia superato 1 solo dei 2 limiti, perché la partecipazione sia considerata qualificata.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <h4>Ritenuta a titolo definitivo del <u>26%</u> del divid. <u>distribuito.</u></h4>
	<h4>Dividendi da partecipazioni <u>qualificate</u></h4> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>X dividendi formati con utili prodotti (dalla società distributrice) fino all'eserc. in corso al 31.12.07 → ancora 40%</p> </div> <h4><u>Tassazione ad Irpef del 49,72%</u> del dividendo <u>distribuito</u></h4> <p>(art. 47, c. 1, Tuir).</p> <p>ovvero tassaz. per <u>trasparenza</u> → tassaz. Irpef sul 100%, ma no Ires (art. 116, Tuir). Non va consegnata la certificazione degli utili percepiti.</p>

Studio De Stefani



Società di capitali: utili a PF non qualificata

Unico della Srl, Spa, Sapa


UTILE LORDO	10.000,00
IRES proporzionale 27,5%:	2.750,00
UTILE NETTO DISTRIBUITO <small>(senza considerare accantonam. a riserva legale o altre riserve)</small>	7.250,00

Unico del socio: persona fisica con partecipazione non qualificata

DIVIDENDO PERCEPITO	7.250,00
Ritenuta alla fonte a titolo definitivo: 26%	1.885,00

Totale carico fiscale:	4.635,00 46,35%
------------------------	--------------------

Studio De Stefani



Società di capitali: utili a PF qualificata

Unico della Srl, Spa, Sapa

UTILE LORDO	10.000,00
IRES proporzionale 27,5%:	2.750,00
UTILE NETTO DISTRIBUITO <small>(senza considerare accantonam. a riserva legale o altre riserve)</small>	7.250,00

Unico del socio: persona fisica con partecipazione qualificata

	Irpef 23%	Irpef 43%
DIVIDENDO PERCEPITO	7.250,00	7.250,00
REDDITO tassato (49,72%) Irpef	3.604,70	3.604,70
IRPEF progressiva <small>(senza considerare deduzioni/detrazioni)</small>	829,08	1.550,02

Totale carico fiscale:	3.579,08 35,79%	4.300,02 43,0002%
------------------------	--------------------	----------------------




Società di capitali: trasparenza

Non rileva l'effettiva distribuzione, ma la maturazione

Piccola trasparenza: Srl con soci persone fisiche (art. 116, Tuir)

- **soci persone fisiche** (anche ditte individ.) **non + di 10** (20 se società cooperativa);
- **ricavi non > a 7.500.000** (applicazione degli studi di settore);
- **dal 2006, anche se hanno partecipazione con Pex:**
 - se la cedono tassano il 49,72% della plusvalenza e **no Pex**;
 - se ricevono **utili** tassano il **49,72%** e non il 5%.

➔ Irpef sul 100% del reddito d'impresa della Srl (no Irpef sul 49,72% o al 26%), ma **la Srl non paga Ires**. Non va consegnata la certificazione degli utili percepiti.



Soci: società di capitali (Srl, Spa, Sapa, Coop) (art. 115, Tuir)

- **soci con % dir. di voto e di part. a utili non < 10% e non > 50%**;
- **non emesso strumenti finanziari partec.** (art. 2346, ult. co, C.C.).

➔ **Viene tassato a Ires il 100% del reddito d'impresa della partecipata**, ma **la partecipata non paga Ires**. Non va consegnata la certificazione degli utili percepiti.

Studio De Stefani



Srl: piccola trasparenza

Unico della Srl

UTILE LORDO	10.000,00
IRES proporzionale 27,5%:	0
UTILE NETTO, anche non DISTRIBUITO (senza considerare accantonam. a riserva legale o altre riserve)	10.000,00

Unico del socio: persona fisica con partecipazione qualificata e non

	Irpef 23%	Irpef 43%
REDDITO D'IMPRESA, anche non PERCEPTO	10.000,00	10.000,00
REDDITO tassato Irpef: 100%	10.000,00	10.000,00
IRPEF progressiva (senza considerare deduzioni/detrazioni)	2.300,00	4.300,00
Totale carico fiscale:	2.300,00 23%	4.300,00 43%



Studio De Stefani

Srl: piccola trasparenza

	Senza trasparenza	Senza trasparenza
Ricavi	701.000,00	701.000,00
- Ammortamenti	- 100.000,00	- 80.000,00
- Costi	- 600.000,00	- 600.000,00
Utile civilistico pre imposte	1.000,00	21.000,00
Variazioni in aumento	50.000,00	50.000,00
Utile fiscale tassato	51.000,00	71.000,00
- Ires società sull'utile fiscale (27,5%)	- 14.025,00	- 19.525,00
Utile netto	- 13.025,00	1.475,00

	Con trasparenza
Ricavi	701.000,00
- Ammortamenti	- 100.000,00
- Costi	- 600.000,00
Utile civilistico pre imposte	1.000,00
Variazioni in aumento	50.000,00
Utile fiscale tassato	51.000,00
- Ires società sull'utile fiscale (27,5%)	-
Utile netto	1.000,00
- Irpef pagata dalla società (ad esempio, il 27,5%)	14.025,00





Start-up Outdoor Camp

I regimi contabili e i libri obbligatori

Relazione del Dr. Luca De Stefani
info@studiodestefani.com

Studio De Stefani

I regimi contabili e di determinazione del reddito

REGIME
ORDINARIO

REGIME
SEMPLIFICATO

RESIDUALE

MINIMI

NUOVE INIZIATIVE

Studio De Stefani

Nuove iniziative

Art. 13, L. 23.12.2000 n. 388

REQUISITI

Solo x persone fisiche e imprese familiari:

- no se att. d'impr. o profess. negli ultimi 3 anni;
- se ricavi e compensi: $\leq \text{€ } 30.987,41$ x servizi
 $\leq \text{€ } 61.974,83$ altre attiv.;
- Non vanno ragguagliati ad anno (circ. 20.06.2002, n. 55/E, par. 10);
- NO se mera prosecuzione di una precedente attività economica, anche svolta come lavoratore dipendente o autonomo (stessi clienti, stessi beni strumentali);
- Solo se OK con obblighi previd., assicur. e amministrativi.

OPZIONE

- ✓ Su opzione del contribuente alle Entrate.
- ✓ Durata max del nuovo regime di 3 anni.

La domanda può essere utilizzata per la richiesta alle Entrate dell'assistenza fiscale tramite il "tutor".

Studio De Stefani

Nuove iniziative

Art. 13, L. 23.12.2000 n. 388

IVA

Solo versamento annuale.

REDDITO

→ Ricavi – costi

- con principio di competenza
- con le regole del Tuir (ex artt. 79 o 50, Tuir):
 - si ammortamenti
 - si rimanenze
 - si limiti a deduzioni
 - si studi di settore
- contributi Inps comm., art., gest. separ., soggett. Cassa: **non deduc.**
- non forma il reddito complessivo Irpef, ma si considera ai seguenti fini dei contributi, esenzione dai ticket medici, detrazioni per familiari a carico.

Imposta sostitutiva dell'Irpef e addiz. del 10%.

Si Irap, ma deduzioni varie e no x prof. e imprenditori non organizz..

Studio De Stefani

Minimi

Art. 1, commi da 96 a 117, Legge 244/07 + art. 27, dl 06.07.2011, n. 98

REQUISITI

Dal 2008, solo x persone fisiche e imprese famil.:

- **nell'anno solare precedente:**
 - ricavi o compensi, ragguagl. ad anno, **≤ 30.000 euro**;
 - no esportazione (si cessioni intracomunitarie);
 - no sostenute spese x dipendenti, co.co.pro. o co.co.co. o utili da part. in assoc. (si lav.occ.);
 - non si deve partecipare a società di persone o a Srl con trasparenza;
- **nei 3 anni prec. no acquisto, anche in appalto e in locazione, pure finanziaria (no noleggior, comodato), beni strumentali > a 15.000 euro.**

OPZIONE

- ✓ **No opzione, ma regime naturale.**
- ✓ **Ok opzione x regime ordin. x almeno 3 anni e si estende di anno in anno fino a revoca.**

Studio De Stefani

Minimi

Art. 1, commi da 96 a 117, Legge 244/07 + art. 27, dl 06.07.2011, n. 98

Disciplina integrata dal 2012 con le seguenti tre novità:

- **solo chi ha intrapreso un'impresa o profess. dopo il 31.12.2007;**
- **vale x 5 anni, ma cmq «non oltre il periodo di imposta di compimento» di 35 anni (l'anno dei 35 compreso);**
- **3 nuove condizioni (in aggiunta a quelle vecchie):**
 - **“nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività”, non esercitato attività artistica, profess. o d'impresa, neanche in forma associata o familiare;**
 - **non «mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo» escluso tirocinio professionale;**
 - **se si prosegue impresa svolta da altri, i relativi ricavi del periodo d'imposta precedente, non > a 30.000 euro.**

Studio De Stefani

Minimi

Art. 1, commi da 96 a 117, Legge 244/07 + art. 27, dl 06.07.2011, n. 98

IVA

No addebito dell'Iva a titolo di rivalsa.

No detraz. Iva su acquisti.

X gli acquisti intracomunitari e x le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura indicando l'aliquota e la relativa imposta, che versano entro il 16 del mese successivo a quello delle operazioni.

REDDITO

→ Ricavi – costi

- **con principio di cassa** (anche per acquisto/vendita beni strumentali)
- **senza le regole del Tuir:**
 - no ammortamenti
 - no rimanenze
 - no limiti a deduzioni (ma auto al 50%)
 - no studi di settore
- **contributi Inps comm., art., gest. separ., soggett. Cassa: deducibili**
- **non forma il reddito complessivo Irpef**

Imposta sostitutiva dell'Irpef e addiz. del 5%.

No Irap.

Studio De Stefani

Minimi

Art. 1, commi da 96 a 117, Legge 244/07 + art. 27, dl 06.07.2011, n. 98

ESONERO ADEMPIMENTI CONTABILI

- ✓ **Registrazione e tenuta delle scritture contabili;**
- ✓ **Presentazione della comun. + dich. annuale Iva + Irap;**
- ✓ **Liquidazioni e versamenti dell'Iva + Irap;**
- ✓ **Versamento Irpef e addizionale comunale e regionale;**
- ✓ **Non si applica l'eventuale ritenuta d'acconto (professionisti, agenti o x prestazioni a condomini).**

ADEMPIMENTI CONTABILI

- ✓ **Conservare i documenti contabili;**
- ✓ **Emettere fattura o certificare i corrispettivi;**
- ✓ **Presentare le dich. annuali redditi e 770;**
- ✓ **Effettuare gli adempimenti come sostituto d'imposta;**
- ✓ **Effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva, nel termine x saldo Irpef.**

Studio De Stefani

Regime semplificato (imprese minori)

Art. 18, DPR 600/73 - Art. 66, T.U.I.R.

REQUISITI

Solo x imprese individuali e società di persone, che hanno nell'anno precedente ricavi non > a:

❖ € 400.000 x servizi (Dm 17.01.1992);

❖ € 700.000 x altre attività.

Studio De Stefani

Regime semplificato (imprese minori)

Art. 18, DPR 600/73 - Art. 66, T.U.I.R.

ADEMPIMENTI CONTABILI

✓ Registrazione fatture attive sui registri Iva: entro 15 gg., ma IVA in liquidazione nel mese di emissione.

✓ Registrazione corrispettivi: giorno non festivo successivo emissione, ma anche riepilogativamente il 15 mese succ., senza allegare scontr. riepil. giornaliero (Art. 6, co. 4, DPR 695/96).

Fattura del 2012: posso registrarla al max nel registro Iva del 2014.

✓ Registrazione fatture passive sui registri Iva: detraggo al max con la dich. Iva relativa al 2° anno success. a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

✓ Integrazione dei registri IVA con le operazioni non soggette ad Iva da registrare entro 60 gg. (D.M. n. 2148, 02.05.1989).

✓ Le rettifiche apportate ai ricavi e ai costi (ratei, risconti, TFR, ammortamenti, rimanenze) vanno registrate con criterio di competenza, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

✓ Le annotazioni relative ai BENI AMMORTIZZABILI possono essere eseguite, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nel REGISTRO DEGLI ACQUISTI (art. 2, co. 1, DPR 695/96).

Studio De Stefani

Regime ordinario

REQUISITI

➔ **X soggetti IRES (Srl, Spa, Sapa, Coop): obbligo**
(esclusi gli enti non commerciali con attività di impresa)

➔ **X imprese individuali, società di persone**
ed enti non commerciali con attività di impresa:

➤ obbligo, se ricavi nell'anno precedente >:

- a **400.000 euro x servizi** (Dm 17.01.1992)
- a **700.000 euro x altre attività**

➤ su opzione, se ricavi < ai limiti.

Studio De Stefani

Regime ordinario

LIBRO GIORNALE
Art. 2216 C.C.

Registro tutte le operazioni in ordine cronologico, entro 60 gg.

(Art. 22 DPR 600/73) (termine non necessario x le scritture di assestamento).

LIBRO INVENTARI
Art. 2217 C.C.

Ripporto la «consistenza dei beni» (merci),

raggruppati in categor. omogenee x natura e valore, il «valore di ciascun gruppo»

(art. 15, dpr 600/73) e il «**Bilancio**» (S.P., C.E., N.I.) (art. 2217, C.C.).

Poi, per la prassi:

- ✓ **Magazzino:** possibile indicare solo il saldo totale e fornire poi i dettagli in un allegato in sede di verifica (Cassazione 23694/07). Se non esibiz. accertam. induttivo (Dpr 570/96).
- ✓ **Elenco clienti e fornitori e saldo:** non necessario x R.M. n. 2/1109-74 del 05.04.1975;
- ✓ **Elenco Fatture da ricevere e da emettere**
- ✓ **Elenco Ratei e risconti**

Art. 2217 C.C.: Beni personali dell'imprenditore

Sottoscrizione entro 3 mesi dalla presentaz. telematica della dich. redditi: 31.12 dell'eserc. succ. (art. 15, dpr n. 600/73).

Studio De Stefani

Regime ordinario

MASTRINI o
SCHEDE DI MASTRO
o PARTITARI Art.
2214 C.C.

L'imprenditore "deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa".

Fiscalmente obbligo tenuto ex art. 14, lett. c), DPR 600/73.

Non vi è mai stato l'obbligo della bollatura.

Corte di Cassazione n. 2250/2003:

- ✓ Per il libro inventari "anche la mancata sottoscrizione" provoca "solo una mera irregolarità formale" → OK
- ✓ Le "Schede contabili obbligatorie" "non erano sottoscritte, e la loro mancata sottoscrizione non costituisce una mera irregolarità formale;" → OK
- ✓ "Le schede contabili obbligatorie, in realtà, sono tali giuridicamente, e possono svolgere loro funzione di attestazione dei dati in esse riportate solo se il contribuente (o il suo legale rappresentante) si assume, attraverso la sottoscrizione, la responsabilità del suo contenuto. Ciò significa che la loro mancata sottoscrizione equivale ad una loro inesistenza giuridica, in particolare a questi effetti specifici dell'attendibilità delle scritture, e perciò dell'ammissibilità del ricorso all'accertamento induttivo" ex art. 39, co. 2, DPR 600/73: studi settore o parametri o altri elementi induttivi.

L'art. 39, co. 2, DPR 600/73 lo prevede solo in caso di non tenuta o mancanza per cause di forza maggiore di quelle ex art. 14 → **Non** condivisibile.

Studio De Stefani

Regime ordinario

REGISTRI IVA
DPR 633/72

✓ Registrazione fatture attive sui registri Iva: entro 15 gg., ma IVA in liquidazione nel mese di emissione.

✓ Registrazione corrispettivi: giorno non festivo successivo emissione, ma anche riepilogativamente il 15 mese succ., senza allegare scontr. riepil. giornal. (Art. 6, co. 4, DPR 695/96).

Fattura del 2008:
posso registrarla al
max nel registro Iva
del 2010.

✓ Registrazione fatture passive sui registri Iva: detraggo al max con la dich. Iva relativa al 2° anno success. a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

TENUTA FACOLTATIVA (DPR 07.12.2001, n. 435)

Dal 01.01.2002 facoltà di non tenere i registri IVA se:

1. le registrazioni vengono effettuate nel libro giornale entro i termini previsti dalla normativa IVA (ossia entro il termine per effettuare la liquidazione dell'imposta);
2. vengono forniti, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, i dati in forma sistematica.

Studio De Stefani

Regime ordinario

**REGISTRO BENI
AMMORTIZZABILI**
Art. 16, DPR 600/73

Si registrano:

- **beni immobili** singolarmente
- **beni mobili iscritti in pubblici registri** singolarmente
- **altri beni mobili x categorie omogenee x anno di acquisto e x % di ammortamento.**

Art. 16, c. 4, dpr 600/73

- **Costi di manutenz. e riparaz. eccedenti la quota deducibile (anche se in CO.GE. non sono capitalizzati).**

- **Beni immateriali:**

Art. 109, Tuir

- Diritti di utilizz. di opere dell'ingegno e brevetti industr.
- Marchi di impresa
- Diritti di concessione e degli altri diritti

Art. 108, Tuir

- **No i COSTI PLURIENNALI (sono "costi"):**
 - Costi di impianto e di ampliamento
 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
 - Anche l'avviamento x l'OIC 24.

Studio De Stefani

Contabilità di magazzino

**SOGGETTI
OBBLIGATI**

Soggetti in Coge ordinaria che x 2 esercizi consecutivi superano entrambi i seguenti limiti (art. 1, c. 1, DPR 695/96):

- 5.164.568,99 euro di ricavi per esercizio;
- 1.032.913,80 euro di rimanenze finali.

La tengono dal 2° periodo di imposta successivo a quello in cui si verificano tali situazioni.

**CESSAZIONE
OBBLIGO**

Dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui il soggetto non supera, per la seconda volta, uno dei 2 limiti di cui sopra.

I soggetti con un esercizio che non coincide con l'anno solare (es. primo anno di attività) devono raggugliare ad anno detti importi.

Studio De Stefani

A prescindere dal regime contabile

ALTRI LIBRI

Se in presenza di dipendenti è obbligatorio il registro degli infortuni e il libro unico del lavoro (sostituisce il libro paga, il libro presenze e il libro matricola).

FATTURE e CORRISPONDENZA (Artt. 2214-2220 C.C.)

Conservazione per 10 anni fatture, lettere e telegrammi ricevute e copie di quelle spedite.

Studio De Stefani

Libri sociali obbligatori per le società di capitali

Art. 2421, C.C.

delle **ASSEMBLEE** o **DECISIONI DEI SOCI**

del CdA o delle **DETERMINAZIONI** dell'ammin. unico

delle **DELIBERE** del **COMITATO ESECUTIVO** (se presente)

del **COLLEGIO SINDACALE** (trascritto dal Collegio e tenuto dalla società)

del **REVISORE** (trascritto dal revisore e tenuto dallo stesso)

delle **OBBLIGAZIONI** (si indicano le obbligazioni emesse ed estinte, il cognome e il nome dei titolari di obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli su titoli) (se presente)

delle **ASSEMBLEE** degli **OBBLIGAZIONISTI** (tenuto dal rappresentante comune) (se presente)

Studio De Stefani

Conservazione dei documenti

Ai fini civili, le scritture vanno conservate per 10 ANNI dall'ultima registrazione (art. 2220, Codice Civile).

Ai fini fiscali:

1. Fino al "31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione": documenti o dichiaraz. del 2016 → presentata nel 2017 → 31.12.2021;
2. In caso di OMESSA dichiarazione annuale i sopraindicati termini 1) e 3) aumentano di un anno;
3. In caso di CESSAZIONE, fino alla fine del 5° anno a decorrere dalla presentazione della dichiarazione finale;
4. Fino alla definizione dell'ACCERTAMENTO, se esso viene definito oltre i predetto termine (Art. 57, c. 1, dpr 633/72; art. 43, c. 1, dpr 600/73).

Studio De Stefani

Dare	Lo Stato patrimoniale		Avere
ATTIVO			PASSIVO
Attività Immobilizzate <ul style="list-style-type: none">• Materiali• Immateriali• Finanziarie		Patrimonio Netto <ul style="list-style-type: none">• Capitale Sociale• Riserve• Utili/perdite d'esercizio	
Attività Correnti <ul style="list-style-type: none">• Cassa e banche attive (c/c)• Titoli a breve• Rimanenze finali di merci• Crediti vs. clienti• Altri crediti		Passività a lungo termine <ul style="list-style-type: none">• Mutui• Fondi• Debiti a lungo termine vs. Banche Passività Correnti <ul style="list-style-type: none">• Debiti vs. Fornitori• Debiti a breve term. vs. le Banche• Titoli passivi a breve• Debiti per Tasse & Imposte	

Studio De Stefani

Il profitti e perdite	
COSTI	RICAVI
<p>Acquisto materie prime</p> <p>Rimanenze iniziali di merci</p> <p>Costi per servizi</p> <p>Costi godimento beni di terzi</p> <p>Costi del personale</p> <p>Accantonam. e ammortam.</p> <p>Oneri diversi di gestione</p> <p>Oneri finanziari</p> <p>Oneri straordinari</p> <p>Imposte dell'esercizio</p>	<p>Vendita prodotti e prestazioni di servizi</p> <p>Altri ricavi e proventi (provvigioni, affitti attivi)</p> <p>Rimanenze finali di merci</p> <p>Proventi finanziari</p> <p>Proventi straordinari</p>

Studio De Stefani

Il Conto economico UE
<p>+ A: Valore produzione</p> <p>- B: Costi produzione</p> <p>+/- C: Gestione finanziaria</p> <p>+/- D: Rivalut. Svalut. partecipazioni</p> <p>+/- E: Gestione straordinaria</p> <p><u>- Imposte .</u></p> <p>Utile netto</p>

Studio De Stefani

Imposte in bilancio – Le differenze permanenti

Ad esempio:

- ✓ La parte non deducibile dei costi delle autovetture (deduco 20% o 80%)
- ✓ La parte non deducibile dei costi dei telefoni (deduco 80%)
- ✓ Le sanzioni, le multe e le ammende
- ✓ Le imposte sui redditi – art. 99, co. 1
- ✓ I costi non inerenti – art. 109, co. 5 (ex art. 75, co. 5)
- ✓ Il reddito immobili non strumentali: rendita catastale - art. 90, co. 2
- ✓ Le liberalità non deducibili – art. 100, co. 4 (ex art. 65, co. 4)
- ✓ Le liberalità deducibili per la parte eccedente il limite di deducibilità previsto - art. 100, co. 1 e 2 (ex art. 65, co. 1 e 2)
- ✓ Gli interessi passivi non deducibili - art. 96 (ex art. 61, co. 1)
- ✓ La parte non deducibile delle spese di rappres. - art. 108, co. 2 (ex art. 74, co. 2)

- ✓ I componenti positivi esenti – art. 91, co. 1, lett. a (ex art. 58, co. 1, lett. a)
- ✓ I comp. posit. sogg. a riten. alla fonte – art. 58, co. 1, lett. b (ex art. 58, co. 1, lett. b)
- ✓ L'esenzione da tassazione del 95% dei dividendi percepiti (art. 89, co. 2, TUIR)

Studio De Stefani

Le scadenze: il versamento dell'Iva

Mensilmente

Versamento dell'Iva del mese precedente entro il 16 di ogni mese.

Trimestrale su opzione

Il 16 del 2° mese succ. al trimestre:

gennaio, febbraio, marzo 16 maggio
aprile, maggio, giugno 20 agosto
luglio, agosto, settembre 16 novembre
ottobre, novembre, dic. 16 marzo (saldo)

L'opzione se nell'anno prec. no volume d'affari > a:

❖ € 400.000 x servizi (Dm 17.01.1992);

❖ € 700.000 x altre attività.

L'opzione vale x 3 anni.

Maggiorazione dell'1%.

Studio De Stefani

Le scadenze: il versamento delle imposte

Modello Unico

PF – Ditte individuali - SP - SC con periodo imposta coincidenti con l'anno solare

Versamento Irpef, Ires, Irap, addizionali comunali e regionali

16 giugno, senza alcuna maggiorazione

dal 17 giugno al 16 luglio, con la magg. dello 0,40% mensile

Possibilità di rateizzare fino al 16.11 (30.11 per pers. fisiche) con la maggior. dello 0,33% a titolo di int. per mese o fraz. di mese

Invio telematico

→ 30 settembre

Modello cartaceo in banca o posta

→ 30 giugno

Modello 730 - Persone fisiche

Certificazioni ritenute d'acconto e del Cud 28 febbraio

Consegna al sostituto d'imposta 30 aprile

Consegna al Commercialista o al Caf 31 maggio

Pagamento/rimborso retribuzione di luglio, o agosto se pensionati.

Studio De Stefani



Start-up Outdoor Camp

Il modello F24 e le scadenze fiscali

Relazione del Dr. Luca De Stefani
info@studiodestefani.com

Studio De Stefani